

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881

Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N°50 ULTIMO del 27/06/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

- **CIRC. 77 del 26.06.18 inerente: modalità e procedure in ordine alla variazione di attività Stagione Sportiva 2018/2019**

COMUNICAZIONE L.N.D. – PORTALE SOCIETA'

A partire dalle ore 11.00 del 25 giugno 2018 fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2018, il portale società all'indirizzo <https://iscrizioni.lnd.it/> risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e apertura della nuova stagione sportiva 2018-2019

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

- **DECISIONE DEL COLLEGIO GARANZIA DEL C.O.N.I.**
- **GUIDA SEMPLIFICATA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE**

**IL COMUNICATO UFFICIALE N.1 della nuova Stagione Sportiva 2018-2019
si pubblicherà GIOVEDÌ 05.07.2018**

AMMINISTRAZIONE

DESTINAZIONE SALDI SOCIETA' AL 30 GIUGNO

A SEGUITO DELLA NUOVA PROCEDURA DI “**DEMATERIALIZZAZIONE**” E “**PORTAFOGLIO RICARICA**” AL 30 GIUGNO 2018 (SS 1017-18) LE SOCIETA' SI TROVERANNO CON L'ESTRATTO CONTO SDOPPIATO :

- UN SALDO (ATTIVO/PASSIVO) PER LE OPERAZIONI GESTIONALI DEI CAMPIONATI A CUI HANNO PARTECIPATO, SALDO CHE SARA' CONTEGGIATO COME SOLITO NEL DOCUMENTO DI ISCRIZIONE
- UN SALDO NEL “CONTO PORTAFOGLI” CHE LA SOCIETA' POTRA' UTILIZZARE DAL 1° LUGLIO PER LE PRATICHE DI TESSERAMENTO O ISCRIZIONE.

LE SOCIETA' POTRANNO PERTANTO GIA' EFFETTUARE BONIFICI E CREARE LE RICARICHE RELATIVE PER AVERE LA DISPONIBILITA' NEL “PORTAFOGLIO” DAL 1° LUGLIO.

§§§§§§§§

DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

Stagione sportiva 2018/2019

A - PREMESSA

A.1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui la Società ha la propria sede sociale (art. 19, co 1, NOIF);
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 - tassa associativa alla L.N.D.;
 - diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - assicurazione tesserati;
 - acconto spese per attività e organizzazione.

B – LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

B.1. Utilizzando l'area, riservata e protetta, istituita nell'ambito del sito web della L.N.D. (www.lnd.it), le Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello “AIUTO IN LINEA”, compilando la domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO), costituita, nell'ordine, dalle pagine:

- Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (*pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le spettanze della LND a seconda dei Campionati*);
- Desiderata;
- Campo di gioco per ciascun Campionato ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla *omologazione* da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto, l'attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità – del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo (*conformemente alla dichiarazione di disponibilità che deve essere sottoscritta dal proprietario/gestore dell'impianto*);
- Organigramma;
- Delegati alla firma;
- Presidente;
- Autocertificazione ex art. 22-bis delle NOIF del Rappresentante Legale;
- Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
- Dati Società.

Tutte le informazioni contenute nel foglio “**Dati Società**”, oltre a costituire la base per l’eventuale pubblicazione dell’“ANNUARIO”, sono da considerarsi “**dati ufficiali**”, da utilizzarsi per ogni comunicazione, pertanto devono essere immesse con la massima completezza e attenzione. Considerato che gran parte delle comunicazioni avvengono attraverso posta elettronica, si raccomanda di indicare un valido **indirizzo e-mail**, possibilmente appositamente dedicato e non personale di qualche dirigente.

C – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

C.1. - Le Società devono trasmettere, in allegato, alla domanda di iscrizione la sotto specificata documentazione nei casi in cui:

- a) il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l’Ente si impegna a rilasciare la *dichiarazione di disponibilità come indicato alla lett. B.1.* prima dell’inizio del Campionato;
- b) la Società intenda svolgere **attività in impianti non ubicati nel territorio comunale in cui hanno sede**, dovrà presentare al Comitato Regionale la domanda di autorizzazione alla deroga motivata e documentata. In via eccezionale e per fondati motivi, il Comitato Regionale, ai sensi dell’art. 19, co. 4 delle NOIF. esaminerà la richiesta e valuterà ogni singola situazione al fine dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta ;
- c) la Società abbia **eventuali debiti nei confronti degli aventi diritto** (Enti federali/Società/calciatori/allenatori ecc.), compresi quelli sanciti, in via definitiva, entro il 31 maggio, dall’organo competente (Commissione Accordi Economici, Commissione Vertenze Economiche, Collegio Arbitrale presso LND, Commissione Premi di Preparazione, ecc.) (art. 94-ter, co. 12 e 13 NOIF, Circolare LND n. 9795 del 4/5/2018), dovrà presentare **documentazione**, incontestabile e dimostrativa, **dell’avvenuto pagamento**. Rientra fra gli oneri da corrispondere il versamento di somme dovute a titolo di diritti per la riomologazione degli impianti in erba artificiale; quindi non saranno accettate le domande di ammissione delle Società che non provvederanno a documentare l’avvenuto pagamento¹;
- d) le Società che svolgono campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il **Foglio questionario desiderata** (allegato ai comunicati ufficiali e presente alla sezione Modulistica del sito del C.R.E.R. www.figc-dilettanti-er.it) da inviare all’indirizzo e-mail del Calcio a 5 regionale calcioa5@figc-dilettanti-er.it.

D – LA PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

D.1. – La presentazione della domanda e della documentazione

1. L’avvio delle operazioni per l’iscrizione ai Campionati decorre dal **6 luglio 2018**. Solo da tale data sarà attiva l’area “ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI” sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, **rendendo “definitivi”** i relativi documenti con l’apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con le firme autografe dei soli Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).

3. Occorre quindi perfezionare l’iscrizione con la procedura c.d. “**dematerializzazione**”, tramite **firma elettronica**. Nella Home della propria area società, alla voce “Riepilogo documenti con firma elettronica” sarà presente il documento dell’iscrizione da “dematerializzare”. Selezionare la nuvoletta blu e caricare pagina per pagina tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione come indicato nella **colonna 1** della successiva tabella E.

Se il documento dell’iscrizione dematerializzato risultasse **irregolare e/o incompleto**, nella sezione “iscrizioni” sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria “area società”, il corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.

¹ Si ricorda che alle Società che gestiscono **campi in erba artificiale** esclusivamente per lo svolgimento di attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% (IVA esclusa) delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la **domanda di iscrizione** al Campionato.

5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l'invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al Campionato, è indicato nella **colonna 2** della tabella di cui alla successiva lettera E.

D.2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.

1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta **irregolare e/o incompleto** la Società ha l'obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il **termine** indicato nella **colonna 3** della tabella di cui alla successiva lett. E, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati.

E. - I TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

CAMPIONATO	COMPETENZA	INVIO DOCUMENTO DI ISCRIZIONE DEMATERIALIZZATO	REGOLARIZZAZIONE
	1	2	3
ECCELLENZA	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 23 luglio ore 17.00
PROMOZIONE			
PRIMA CATEGORIA			
JUNIORES REGIONALE			
CALCIO A 5 SERIE C1 - SERIE C2 – UNDER 21 JUNIORES (Under 19)	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 23 luglio ore 17.00
CALCIO A 5 Serie D	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 3 settembre ore 17.00	entro 10 settembre ore 17.00
CALCIO A 5 FEMMINILE	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 3 settembre ore 17.00	entro 10 settembre ore 17.00
CALCIO FEMMINILE SERIE C (Eccellenza Femminile)	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 30 luglio ore 17.00
CALCIO FEMMINILE SERIE D (Promozione Femminile) JUNIORES	Comitato Regionale	dal 6 luglio 30 luglio ore 17.00	entro 6 agosto ore 17.00
SECONDA CATEGORIA	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 23 luglio	entro 30 luglio
TERZA CATEGORIA TERZA CATEGORIA UNDER 21 TERZA CATEGORIA UNDER 18	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 23 luglio	entro 30 luglio
JUNIORES PROVINCIALE	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 30 luglio	entro 20 agosto

F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2018/2019

F.1. L'ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA	DIRITTI ISCRIZIONE	DIRITTI ASSOCIAZIONE	ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE	TOTALE
ECCELLENZA	2.700,00	300,00	3.500,00	6.500,00
PROMOZIONE	2.100,00	300,00	2.800,00	5.200,00
1^ CATEGORIA	1.500,00	300,00	2.200,00	4.000,00
2^ CATEGORIA	1.000,00	300,00	1.700,00	3.000,00
3^ CATEGORIA	800,00	300,00	900,00	2.000,00
JUNIORES REGIONALI	900,00	-	300,00	1.200,00
3^ CATEGORIA UNDER 21	800,00	300,00	500,00	1.600,00
3^ CATEGORIA UNDER 18	800,00	300,00	400,00	1.500,00
JUNIORES PROVINCIALI	650,00	-	300,00	950,00
CALCIO A 5 SERIE C1	800,00	300,00	450,00	1.550,00
CALCIO A 5 SERIE C2	600,00	300,00	450,00	1.350,00
CALCIO A 5 SERIE D	400,00	300,00	200,00	900,00
CALCIO A 5 UNDER 21	300,00	-	200,00	500,00
CALCIO A 5 JUNIORES (Under 19)	300,00	-	200,00	500,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00	300,00	350,00	950,00
FEMMINILE SERIE C (Eccellenza Femminile)	700,00	300,00	500,00	1.500,00
FEMMINILE SERIE D (Promozione Femminile)	400,00	300,00	400,00	1.100,00
FEMMINILE JUNIORES	350,00	-	-	350,00
AMATORI	350,00	300,00	200,00	850,00
I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l'iscrizione al Campionato della Prima Squadra.				

Salvo quanto eventualmente previsto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva 2018/2019, il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito quanto segue.

1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019 e parteciperanno con una propria squadra ai campionati di Terza Categoria, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.
2. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 femminile.
3. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
4. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 maschile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 maschile e femminile affiliate nella stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D.
5. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D.
6. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 5 femminile. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a 5 maschile Serie D o al Campionato di Calcio a 5 femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.
7. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 5 femminile.

Per buona memoria si ripubblica lo stralcio del C.U. N. 30 del 7 febbraio 2018

OBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI – Stagione sportiva 2018/2019

Fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., in applicazione di quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 166 del 19/12/2017 (che si allega), il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna ha deliberato che le Società partecipanti ai **Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria** 2018/2019 organizzati dal C.R.E.R. hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all'età:

Eccellenza	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1998 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi
Promozione	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1997 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi
Prima Categoria	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1997 in poi

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzione successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni è punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sempre in conformità a quanto stabilito nel richiamato C.U. LND n. 185, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori "fuori quota" ammessi a partecipare ai Campionati **Juniors** della stagione sportiva 2018/2019:

Limite di età: calciatori nati da 1.1.2000 in poi

2018/2019	Nati dal 1° gennaio 1998	Nati dal 1° gennaio 1999
Juniors Regionale		3
Juniors Provinciale	4	



ERRATA CORRIGE

GRADUATORIA PER RIPESCAGGI JUNIORS REGIONALE

Stagione Sportiva 2018/2019

In seguito ad un più attento esame dell'attività della Categoria Juniors, effettuato assieme alla Delegazione di Parma, ripubblichiamo la Graduatoria ripescaggi per la Categoria Juniors Regionale, che annulla e sostituisce la precedente pubblicata sul C.U. 49 del 20.06.2018.

GRADUATORIA PER RIPESCAGGI				
Pos.	Società	Classifica	Punti/Partita	Differenza Reti/Partita
PERDENTI FINALI PROVINCIALI				
1	VALTARESE	2° PR	33/14=2,35	42-8=34/14=2,61
2	VIRTUS MANDRIO	1° RE	42/18=2,33	38-12=26/18=1,44
3	REAL CASALECCHIO	2° BO	62/28=2,21	82-28=54/28=1,92
4	YOUNG BOYS Cognentese	1° MO	56/26=2,15	58-26=32/26=1,23
5	LIBERTASPES	2° PC	13/7=1,85	14-12=2/7=0,28
VINCENTI GIRONI PROVINCIALI				
6	FOLGORE MIRANDOLA	1° MO	59/26=2,70	61-29=32/26=1,23
7	FRAORE	1° PR	37/14=2,64	51-11=40/14=2,85
8	PAVULLO	1° MO	57/24=2,37	65-23=42/24=1,75
9	UNIONE CASALESE	1° PR	33/14=2,35	30-6=24/14=1,71
10	S. ROCCO AL PORTO	1° PC	18/8=2,25	37-12=25/8=3,12

SECONDE GIRONI PROVINCIALI				
11	BRISIGHELLA	2° RA	60/26=2,30	71-33=38/26=1,46
12	VIADANA	2° PR	31/14=2,21	37-16=21/14=1,50
13	RUMAGNA	2° FC	48/22=2,18	44-17=27/22=1,22
14	GUASTALLA	2° RE	37/18=2,05	46-25=21/18=1,16

Campioni Provinciali			Perso Finale			Vincenti Gironi Provinciali		
1	BO	FARO COOP(*)	1	BO	REAL CASALECCHIO	1	BO	MEDICINA FOSSATONE
2	FE	PONTELAGOSCURO	2	FE	GUALDO VOGHIERA	2	FE	
3	FC	DIEGARO(*)	3	FC		3	FC	
4	MO	JUNIOR FINALE	4	MO	YOUNG BOYS Cognentese	4	MO	PAVULLO / F. MIRANDOLA
5	PC	S. LAZZARO Farnesiana	5	PC	LIBERTASPES	5	PC	S.ROCCO AL PORTO
6	PR	IL CASTELLO	6	PR	VALTARESE	6	PR	FRAORE / U.C. CASALEASE
7	RA	REDA(*)	7	RA		7	RA	
8	RE	MONTECCHIO(*)	8	RE	VIRTUS MANDRIO	8	RE	
9	RN	S. LORENZO	9	RN		9	RN	

(*)Già aventi diritto



ORGANICO JUNIORES REGIONALE - STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

Sulla base dell'organico pubblicato sul C.U. 49 del 20.06.2018, si ricorda che per le Società che non intendessero iscriversi a detto Campionato Regionale, è pregato darne comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail:

agonistica@figc-dilettanti-er.it o fax al n. 051/3143901



7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2018

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DI GIOVANNI e FERRARI (Componenti) con l'assistenza della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. PRATI (A.I.A.)

DEFERIMENTI

50. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Avv. Pier Paolo Gugnoni e Avv. Gabriele Gugnoni nonché della società ASD Old Meldola

Con nota 17.05.2018 n. 11982/780 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 ter comma 4 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dr. Vincenzo Postiglione**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. Gugnoni Pier Paolo, Presidente della Società ASD OLD MELDOLA, al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis commi 1 e 3 del C.G.S. e dell'art. 59 delle N.O.I.F. per reiterata inosservanza delle norme e degli atti federali, per mancata presentazione innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva sebbene ritualmente convocato e per rinuncia alla partecipazione al Campionato cui la Società era stata assegnata.

- Il Sig. Gugnoni Gabriele, Vice Presidente della Società ASD OLD MELDOLA, al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis commi 1 e 3 del C.G.S. e dell'art. 59 delle N.O.I.F. per reiterata inosservanza delle norme e degli atti federali, per mancata presentazione innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva sebbene ritualmente convocato e per rinuncia alla partecipazione al Campionato cui la Società era stata assegnata.

- La SOCIETA' ASD OLD MELDOLA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere da sopra citati Avvocati Pier Paolo e Gabriele Gugnoni appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non hanno fatto richiesta di audizione, non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Avv. Pier Paolo Gugnoni mesi sei d'inibizione;
- a carico del Vice Presidente Avv. Gabriele Gugnoni mesi sei d'inibizione;
- a carico della Società ASD Old Meldola Euro 150,00 di ammenda.

Il Tribunale,

- letto il deferimento;
- ascoltate le argomentazioni del Rappresentante della Procura Federale e considerate le relative richieste;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite
- considerato che la società Old Meldola non è più attiva;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere ai Signori Avv.ti Pier Paolo e Gabriele Gugnoni 6 mesi d'inibizione ciascuno, mentre non dispone alcuna sanzione economica a carico della società Old Meldola stante la dichiarata sua inattività

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

51. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Otello ORTELLI, Maicol GATTI, Marco CIMATTI, Ezio GIOVANNINI, Fabio VENTURELLI, Vieri CHELI e Marco PEZZI nonché della Società US REDA A.S.D.

Con nota 20.05.2018 n.12569/942 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- il Sig. ORTELLI Otello, Presidente Società US REDA ASD, al tempo dei fatti, per la violazione dell'art. 1bis co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. anche in relazione all'art. 7 co.1 dello Statuto Federale; 39 e 43, co.1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PEZZI Marco e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura

assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare: REDA - FUTBALL CAVA del 27.08.2017 e RONCO – REDA del 30.08.2017, valevoli per la Coppa Italia; nelle gare REDA – GATTEO del 03.09.2017; REDA - FUTBALL CAVA del 10.09.2017; REDA - SANPIERANA del 17.09.2017; REDA – IGEA MARINA del 24.09.2017; PIETRACUTA – REDA dell' 01.10.2017; REDA – STELLA dell' 08.10.2017; REDA – TROPICAL CORIANO del 15.10.2017; SAVARNA – REDA del 22.10.2017; REDA – CALCIO COTIGNOLA del 29.10.2018; RONCO EDELWAIS – REDA dell'1.11.2017 e REDA – SAVIO del 05.11.2017, tutte valevoli per il Campionato di Promozione del C.R.E.R.

- Il Sig. CIMATTI Marco, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REDA ASD, per la violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. e 39 e 43, co. 1 e 6 e 61 co.1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della Società, in occasione delle gare: REDA - FUTBALL CAVA del 27.8.2017 e RONCO – REDA del 30.8.2017, valevoli per la Coppa Italia e le gare REDA – GATTEO del 03.09.2017 e REDA – FUTBALL CAVA del 10.9.2017 valevoli per il Campionato di Promozione del C.R.E.R., in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore PEZZI Marco, sottoscrivendo le distinte con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

- Il Sig. Maicol Gatti, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REDA ASD, per la violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. e 39 e 43, co. 1 e 6 e 61 co.1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: REDA – SANPIERANA del 17.09.2017; REDA – TROPICAL CORIANO del 15.10.2017 e REDA – SAVIO del 05.11.2017, valevoli per il Campionato di Promozione del C.R.E.R., in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore PEZZI Marco, sottoscrivendo le distinte con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

- Il Sig. GIOVANNINI Ezio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REDA ASD, per la violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. e 39 e 43, co. 1 e 6 e 61 co.1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: REDA – IGEA MARINA del 24.9.2017 ; PIETRACUTA – REDA dell' 01.10.2017 e REDA – STELLA dell' 08.10.2017, valevoli per il Campionato di Promozione del C.R.E.R., in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore PEZZI Marco, sottoscrivendo le distinte con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Il Sig. Fabio VENTURELLI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REDA ASD, per la violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. e 39 e 43, co. 1 e 6 e 61 co. 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara: REDA – CALCIO COTIGNOLA del 29.10.2017, valevole per il Campionato di Promozione del C.R.E.R., in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore PEZZI Marco, sottoscrivendo la distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Il Sig. CHELI Vieri, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REDA ASD, per la violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. e 39 e 43, co. 1 e 6 e 61 co. 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare SAVARNA – REDA del 22.10.2017 e RONCO EDELWEIS – REDA dell'1.11.2017, valevole per il Campionato di Promozione del C.R.E.R., in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore PEZZI Marco, sottoscrivendo la distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Il calciatore PEZZI Marco, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato, in posizione irregolare, le gare REDA - FUTBALL CAVA del 27.08.2017 e RONCO – REDA del 30.08.2017, valevoli per la Coppa Italia e le gare REDA – GATTEO del 03.09.2017; REDA - FUTBALL CAVA del 10.09.2017; REDA – SANPIERANA del 17.09.2017; REDA – IGEA MARINA del 24.09.2017; PIETRACUTA – REDA dell' 01.10.2017; REDA – STELLA dell'8.10.2017; REDA – TROPICAL CORIANO del 15.10.2017; SAVARNA – REDA del 22.10.2017; REDA – CALCIO COTIGNOLA del 29.10.2017, RONCO EDELWAIS – REDA

dell'01.11.2017 e REDA – SAVIO del 05.11.2017, valevoli per il Campionato di Promozione del C.R.E.R., nelle fila della Società US REDA ASD, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

- SOCIETA' US REDA ASD a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche la società deferita ha fatto richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento in persona del proprio Presidente, Sig. Ortelli, il quale si assume la responsabilità del mancato tesseramento del calciatore Pezzi dovuto, a suo dire, a un disguido amministrativo frutto di dimenticanza, ma non di mala fede e dal quale la società Reda non ha comunque tratto alcun vantaggio di natura sportiva. Il Presidente Ortelli esprime la propria convinzione che il suddetto calciatore, per quanto non regolarmente tesserato, fosse comunque in possesso della necessaria certificazione medica che ne attestava l'idoneità alla pratica sportiva del calcio, ma non è in grado di produrre la relativa documentazione probatoria. Conclude, la parte deferita, chiedendo che i conseguenti provvedimenti disciplinari siano improntati alla maggiore clemenza possibile e sottolineando che una sanzione economica di rilevante importo potrebbe non consentire alla propria società l'iscrizione al campionato della prossima stagione sportiva.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità di tutte le parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Otello Ortelli mesi otto d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Marco Cimatti mesi cinque d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Maicol Gatti mesi quattro d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Ezio Giovannini mesi quattro d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Fabio Venturelli mesi due d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Vieri Cheli mesi tre d'inibizione;
- a carico del calciatore Marco Pezzi otto giornate di squalifica;
- a carico della società US Reda ASDA Euro 900,00 d'ammenda oltre a sei punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Promozione 2107/2018 e un punto di penalizzazione da scontare nel torneo della Coppa Italia.

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e le argomentazioni difensive addotte dalla società deferita per il tramite del proprio Presidente;
- considerato che il calciatore Marco Pezzi ha preso parte in posizione irregolare, quanto al tesseramento, a ben 11 gare del Campionato di Promozione a 2 di Coppa Italia;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al Sig. Otello Ortelli 5 mesi d'inibizione, al Sig. Marco Cimatti 4 mesi d'inibizione, al Sig. Maicol Gatti 3 mesi d'inibizione, al Sig. Ezio Giovannini 3 mesi d'inibizione, al Sig. Fabio Venturelli 1 mese d'inibizione, al Sig. Vieri Cheli 2 mesi d'inibizione, al calciatore Marco Pezzi 5 giornate di squalifica e carico della società US Reda ASD EUR 500,00 d'ammenda oltre a 4 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Promozione della prossima stagione sportiva 2018/2019.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

52. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Ermes Ferrari, Flavio Ferrari e del calciatore Xhepa Jetmir nonché della società A.S.D. Deliziatevi Football

Con nota 21.05.2018 n. 12156/864 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. Ferrari Ermes, Presidente della Società ASD DELIZIATEVI FOOTBALL, al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis co. 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 7, co.1 dello Statuto Federale e artt. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del calciatore XHEPA JETMIR e a farlo sottoporre a visita medica, non dotandolo così di copertura assicurativa, successivamente utilizzato, pur sapendolo in posizione non regolare durante la gara DELIZIATEVI – PALANZANO del 03.09.2017 valevole per il Torneo Balisciano della Delegazione Provinciale di Parma.

- Il Sig. Ferrari Flavio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD DELIZIATEVI FOOTBALL, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 61 co. 1 e 5 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società, in occasione della seguente gara: DELIZIATEVI – PALANZANO del 03.09.2017 valevole per il Torneo Balisciano della Delegazione Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore XHEPA JETMIR sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza titolo e senza visita medica, non dotandolo così di copertura assicurativa.

- Il Sig. XHEPA JETMIR, giocatore della Società ASD DELIZIATEVI FOOTBALL, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 39 e art. 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara: DELIZIATEVI – PALANZANO del 03.09.2017 valevole per il Torneo Balisciano della Delegazione Provinciale di Parma, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi così dotato di copertura assicurativa.

- La SOCIETA' ASD DELIZIATEVI FOOTBALL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla Società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, co. 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno chiesto di essere sentite, non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità di tutte le parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Ermes Ferrari mesi tre d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Flavio Ferrari mesi due d'inibizione;
- a carico del calciatore Xhepa Jetmir due giornate di squalifica;
- a carico della società Deliziatevi Football Euro 300,00 d'ammenda oltre a un punto di penalizzazione.

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerata la richiesta avanzata in sede dibattimentale dal Rappresentante della Procura Federale;
- valutato che la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Xhepa Jetmir è avvenuta in una sola gara di un torneo di precampionato;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

Delibera

Di infliggere al Presidente Sig. Ferrai Ermes 2 mesi d'inibizione, al Dirigente Sig. Flavio Ferrari 1 mese d'inibizione, al calciatore Xhepa Jetmir una giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2018/2019 e alla società ASD Deliziatevi Football Euro 150,00 d'ammenda

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

53. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Teodoro Stacchezzini, Roberta Stacchezzini e Alessandro Marverti nonché della società A.S.D. Novese

Con nota 16.05.2018 n11873/968 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Giampaolo Pinna**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. Stacchezzini Teodoro, Presidente della Società ASD NOVESE, al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e art. 39 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del calciatore MARVERTI ALESSANDRO e successivamente utilizzato, pur sapendolo in posizione non regolare durante la gara NOVESE -UNITED CARPI del 04.12.2016 valevole per il Campionato di Seconda categoria Delegazione Provinciale di Modena.

- La Sig.ra Stacchezzini Roberta, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD NOVESE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società, in occasione della seguente gara: NOVESE - UNITED CARPI del 04.12.2016, valevole per il Campionato di Seconda categoria Delegazione Provinciale di Modena, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore MARVERTI ALESSANDRO sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza titolo;

- Il Sig. Alessandro Marverti giocatore della Società ASD NOVESE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara: NOVESE - UNITED CARPI del 04.12.2016 valevole per il Campionato di Seconda categoria Delegazione Provinciale di Modena, senza averne titolo.

- La SOCIETA' ASD NOVESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento in persona del Vice Presidente della società deferita, Sig.ra Roberta Stacchezzini, munita di valida delega. Quest'ultima ammette che per mera dimenticanza il calciatore Marverti fu inserito nella distinta di gara e portato in panchina, sebbene non ancora tesserato, nell'incontro del 4 dicembre 2016 contro lo United Carpi senza peraltro scendere in campo. Trattandosi di un fatto che non si è più ripetuto e che non ha inciso sul regolare svolgimento della gara, la parte deferita chiede che siano applicate le sanzioni minime di legge.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Stacchezzini Teodoro giorni trenta d'inibizione
- a carico della Dirigente Sig.ra Roberta Stacchezzini giorni ventuno d'inibizione
- a carico del calciatore Alessandro Marverti una giornata di squalifica
- a carico della società ASD Novese EUR 300,00 di ammenda e un punto di penalizzazione.

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al Presidente Sig. Teodoro Stacchezzini 20 giorni d'inibizione, alla Dirigente Sig.ra Roberta Stacchezzini 15 giorni d'inibizione, al calciatore Alessandro Marverti una giornata di squalifica e alla società A.S.D. Novese EUR 150,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

54. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO**A carico della società U.S. Arsenal**

Con nota 23.05.2018 n. 12239/158 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 ter comma 4 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott.ssa Serenella Rossano**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicate, perché risponda:

- La SOCIETA' U.S. ARSENAL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2 del C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente Dalla Tana Silvano e ai tesserati Petrilli Michele e Vescovi Stefano che al momento della commissione dei fatti appartenevano alla Società in indirizzo.

Effettuate ritualmente le notifiche, la società U.S. Arsenal ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento in persona della propria Segretaria, munita di valida delega, la quale produce agli atti la documentazione attestante che per le violazioni ascritte ai propri tesserati la società Arsenal è già stata perseguita e a seguito di un procedimento disciplinare conclusosi con un patteggiamento, la stessa società ha corrisposto la somma pecuniaria a suo tempo fissata dalla Procura Federale come pena massima. Per quanto precede chiede il proscioglimento o quanto meno che sia disposta la sanzione minima di legge.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, preso atto delle argomentazioni difensive addotte dalla società deferita e delle relative evidenze documentali, chiede che sia dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della società US Arsenal.

Il Tribunale,

- letto il deferimento che trae origine dall'utilizzo, nell'ambito del proprio settore giovanile, di un allenatore non abilitato da parte della società U.S. Arsenal e dal successivo procedimento disciplinare che ha trovato risoluzione mediante il rito del patteggiamento;
- considerato che la società deferita ha nei fatti corrisposto l'importo ritenuto dalla Procura Federale come pena base per sanzionare la responsabilità diretta e oggettiva nella fattispecie ascrivibile alla stessa società Arsenal;
- considerate le richieste dalla Procura Federale;

D e l i b e r a

di prosciogliere la società U.S. Arsenal da ogni ulteriore addebito ritenendo improcedibile il presente deferimento in base al principio in forza del quale la suddetta società non può essere perseguita due volte per il medesimo fatto.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

9. ALLEGATI

1. Circolare 77 L.N.D. variazione attività s.s. 2018/2019
2. Decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I.
3. Guida semplificata alla dematerializzazione

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 27/06/2018.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**